

COMMISSIONE GIUDICANTE NAZIONALE

COMUNICATO UFFICIALE N 31

Riunione del 17 MAGGIO 2006

Sono presenti:

- | | | |
|------------------|--------------|-----------------|
| - Avv. Fabrizio | FILIPPUCCI | PRESIDENTE |
| - Avv. Salvatore | SCIACCHITANO | VICE PRESIDENTE |
| - Avv. G.Roberto | CALDARA | COMPONENTE |
| - Sig.ra Sandra | D'Alessandro | Segretaria |

23.05.06 PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DI :

- **ANDREA RIPASARTI n.q. di Presidente p.t. GS Misericordia Pieve a Nievole**
- **GS MISERICORDIA PIEVE A NIEVOLE - n.p. Presidente p.t.**
- **POGGI GIANCARLO n.q. Presidente p.t. CS Robur- Unione Pallavolo Scandicci**
- **CS ROBUR-UNIONE PALLAVOLO SCANDICCI n.p. Presidente p.t.**
- **SGRILLI FRANCESCO**

La Commissione Giudicante Nazionale

- letti gli atti ed esaminati i documenti;
- udite le conclusioni della Procura Federale;

osserva

La Procura federale, in data 11 aprile 2006, con Relazione ex art.72 Reg.Giur.FIPAV, proponeva a questa Commissione il deferimento a carico del Sodalizio G.S.Misericordia Pieve a Nievole in persona del Presidente p.t. Ripasarti Andrea, del sodalizio CS Robur Unione Pallavolo Scandicci in persona del Presidente p.t., Sig. Giancarlo Poggi e dell'atleta Sig. Francesco Sgrilli

La Procura Federale deduceva, a tal fine, che con la decisione resa in data 9 marzo 2006, (proc..n. 23.05/06) da questa stessa Commissione , passata in giudicato, era stato accertata la responsabilità disciplinare del Sodalizio G.S.Misericordia Pieve a Nievole in persona del Presidente p.t. Ripasarti Andrea, del sodalizio CS Robur Unione Pallavolo Scandicci in persona del Presidente p.t., Sig. Giancarlo Poggi e dell'atleta Sig. Francesco Sgrilli per avere , in concorso tra loro, violato le norme di indizione per il campionato sportivo stagione 2004-2005 e dei regolamenti federali in tema di trasferimento temporaneo o prestito per aver, attesa l'assenza dei requisiti oggettivi e soggettivi prescritti dalla

normativa federale, posto in essere il tesseramento dell'atleta Sgrilli Francesco dalla GS Misericordia Pieve a Nievole alla CS Robur-Unione Pallavolo Scandicci, con il reale intento tra le parti di regolare la diversa fattispecie del trasferimento temporaneo o prestito in aperta elusione alla normativa imperativa federale e limitatamente al tesserato Ripasarti Andrea la violazione del principio di lealtà sportiva per non aver dato seguito all'invito di chiarimenti rivoltagli dalla Commissione Tesseramento .

Si costituiva ritualmente in giudizio la G. S. Pieve a Nievole, contestando le deduzioni svolte dalla Procura Federale, eccependo preliminarmente il difetto di giurisdizione, per essere questione esclusivamente di competenza del giudice civile – in ordine alla interpretazione ed esecuzione di un contratto di cessione di atleta - , difetto di giurisdizione emergente dalla stessa formulazione del capo di incolpazione – in relazione al mancato adempimento di un contratto concluso in elusione delle norme federali – e nel merito – ma solo in relazione alla contestazione di non avere dato seguito all'invito di rendere chiarimenti alla Commissione Tesseramento -, concludendo per il rigetto delle richieste formulate dalla Procura Federale.

Si presentava, altresì, Poggi Giancarlo il quale, nel confermare i fatti come accertati da questa Commissione al termine del procedimento, chiedeva l'applicazione di tutte le attenuanti perché il contratto era stato concluso solo per consentire all'atleta di trasferirsi al sodalizio G.S. Pieve a Nievole, mentre si perfezionavano le trattative economiche, cui la cessionaria si era sottratta, tanto da invocare la tutela in sede giurisdizionale e di cui al procedimento n.23.05/06 , sopra richiamato. Le diverse questioni impongono la trattazione , come segue , in punto di

Diritto

Il giudicato formatosi con la decisione n.23.05/06 ha stabilito l'accordo raggiunto tra Ripasarti Andrea n. q. di Presidente del G.S. Misericordia Pieve a Nievole e Poggi Giancarlo n.q. di Presidente della Pallavolo Scandicci, con l'accordo di Sgrilli Francesco, ovvero sia di avere fatto ricorso fittiziamente all'istituto del trasferimento dell'atleta, in luogo di quello del prestito, posto che per motivi soggettivi, questo ultimo istituto non poteva essere utilizzato.

Invero, solo sotto questo profilo, come evidenziato nella motivazione di questa Commissione n. 23.05.06 poteva inserirsi il tesseramento di Sgrilli Francesco con la Pallavolo Pieve a Nievole , essendosi – con dichiarazione a latere – la Pallavolo Scandicci riservata la titolarità dei diritti sportivi dell'atleta Sgrilli.

In forza pertanto del giudicato formatosi con la decisione n. 23.05/06 la GS Misericordia Pieve a Nievole, nel rifiutarsi di adempiere ad una obbligazione contratta con altro tesserato , ha violato quel principio di correttezza e lealtà, così come contestato dalla Procura Federale, non potendosi ritenere meritevoli di accoglimento le eccezioni difensive della GS Misericordia Pieve a Nievole per quel capo relativo alla carenza di interesse della Federazione nei rapporti interni conclusi tra le parti , dovendosi limitare la Federazione soltanto a valutare la correttezza del modello di tesseramento sottoposto al suo esame .

L'eccezione difensiva non è meritevole dell'invocato accoglimento in ragione del potere di vigilanza della Federazione alla corretta osservanza da parte di tutti i tesserati delle norme che gli stessi hanno accettato con il tesseramento medesimo e tra le quali figura anche quello della correttezza, della buona fede e della probità sportiva.

La Federazione , pertanto, attraverso l'Ufficio Tesseramento ha tempestivamente tesserato l'atleta Sgrilli Francesco con la Soc. Misericordia Pieve a Nievole, posto che il tesseramento si poneva assolutamente corretto, sotto il profilo della completa compilazione e sottoscrizione del modello tipico e la Federazione stessa, sempre attraverso l'Ufficio della Procura, una volta assunta la denuncia della Pall. Scandicci , in relazione al mancato adempimento dell'obbligazione contratta relativamente ad un rapporto sportivo , sottoposto alla competenza della Fipav , non poteva non aprire correttamente rubrica a carico del tesserato e in forza del giudicato formatosi con la decisione n.23.05/06, non portare all'attenzione dell'organo giudicante la fattispecie all'esame.

Vero è che si ritiene dover distinguere le posizioni degli incolpati Sgrilli Francesco e Poggi Giancarlo da quella di Ripasarti Andrea, atteso che per quanto attiene Poggi l'aver fatto ricorso all'uno o all'altro degli istituti – trasferimento o prestito – non avrebbe prodotto alcun utile apprezzabile risultato , in quanto a fronte del trasferimento dell'atleta non ha conseguito alcun vantaggio, mentre per quanto attiene Sgrilli Francesco nulla aggiunge o toglie la diversa posizione giuridica assunta con il trasferimento, diversamente dal raggiunto accordo sul prestito.

Valutazione ben diversa va attribuita alla posizione del Ripasarti Andrea n.q. di Presidente della GS Misericordia Pieve a Nievole che ha avuto trasferito un atleta che in realtà era in prestito, esercitando peraltro il diritto del titolare dei diritti sportivi dello Sgrilli Francesco , rifiutandosi alla scadenza dell'accordo di rilasciare il nulla osta per il trasferimento di Sgrilli Francesco alla Pall. Scandicci, cui inevitabilmente è seguita la denuncia di quest'ultimo sodalizio che ha aperto l'odierno contenzioso.

Censurabile poi si pone il comportamento di quest'ultimo tesserato – Ripasarti Andrea - per non avere mantenuto quell'atteggiamento ottemperante nei confronti della Commissione Tesseramento, che si impone quando inoltra al tesserato l'invito per chiarimenti, assolutamente disatteso come documentalmente provato in atti.

In ragione di questo capo di incolpazione non appare meritevole di accoglimento la tesi difensiva prospettata dal Ripasarti fondata sul diritto dell'incolpato all'esercizio della facoltà di non rispondere.

Quanto sopra perché la norma regolatrice è assolutamente chiara sul punto , imponendo al tesserato di ottemperare all'invito che gli viene rivolto dall'organo federale – pena la violazione del principio della correttezza e probità sportiva.

D'altra parte, va affermato e ribadito in questa sede che il principio che regola i rapporti tra i tesserati sono il cardine stesso dell'attività sportiva, il cui fulcro va identificato nel rispetto delle norme federali che attribuiscono ai richiamati principi valenza ed imperio per tutti i tesserati.

P.Q.M.

Infligge a Poggi Giancarlo la sanzione della sospensione di mesi 1(uno) da ogni attività federale e la sanzione della multa € 100,00 (cento/00) al sodalizio Pallavolo Scandicci , la sanzione di giorni 30 (trenta) di sospensione da ogni attività federale all'atleta Sgrilli Francesco e la sanzione della sospensione da ogni attività federale di mesi 4 (quattro) a Ripasarti Andrea e la sanzione della multa di € 400,00 (quattrocento/00) al sodalizio GS Misericordia Pieve a Nievole, per i capi di incolpazione loro ascritti .

Affisso il 1 giugno 2006

ILPRESIDENTE
Avv.Fabrizio Filippucci